



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sigg.ri Magistrati

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1) dott. Giovanni D'Antoni | Presidente |
| 2) dott.ssa Daniela Pellingra | Consigliere |
| 3) dott.ssa Ivana Francesca Mancuso | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 549/2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

da

VASTA DAVIDE MARIA (C.F. VSTDDM81A13C351D), rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Beatrice MICELI - pec: mariabeatrice.miceli@avvsciacca.legalmaiL.it, dal Prof. Avvocato Guido CORSO - pec: guidocorso@pecavvpa.it e dall'Avvocato Andrea NICOSIA - pec andrea.nicosia@avvragusa.legalmaiL.it

appellante

contro

GIUFFRIDA SALVATORE (C.F. GFFSVT56D13C351Y), rappresentato e difeso dall'Avv. Girolamo RUBINO - pec: girolamorubino@pec.it, dall'Avv. Giuseppe IMPIDUGLIA - pec: giuseppeimpiduglia@pec.it, e dall'Avv. Sergio Giovanni VERGA - pec: sergiogiovanni.verga@pec.ordineavvocat Catania.it

appellato

e nei confronti di

**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, PRESIDENZA REGIONE SICILIA,
UFFICIO ELETTORALE REGIONALE**



e con l'intervento

Del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO DI Palermo

Conclusioni:

per l'appellante

- *in riforma della ordinanza impugnata, respingere il ricorso proposto in primo grado da Salvatore Giuffrida;*
- *accogliere i motivi I, V, e VII del presente appello;*
- *nell'ipotesi di ritenuta infondatezza dei superiori motivi I, V e VII, sospendere il presente giudizio rimettendo alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità costituzionale sollevate con i superiori motivi II, III, IV e VI in relazione agli artt. 3, 45, 51 e 97 Cost.*

per l'appellato

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni avversa istanza, domanda ed eccezione, nel merito rigettare l'appello proposto dal dott. Davide Maria Vasta.

Con vittoria di spese, compensi e onorari.


Per il Procuratore Generale

Rigetto dell'appello

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 19.12.2022 GIUFFRIDA Salvatore agiva per la dichiarazione di ineleggibilità di VASTA Davide Maria alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana a seguito delle elezioni del 25.9.2022, nonché per la dichiarazione del proprio diritto a ricoprire la predetta carica, in quanto primo dei non eletti nella lista "De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord" nella circoscrizione elettorale di Catania.

2. A sostegno della domanda deduceva che il Vasta si trovava in una situazione di ineleggibilità ai sensi dell'art. 10 lett. a) della Legge regionale 29/1951 in quanto aveva rivestito fino al mese di novembre 2022 (e quindi dopo la convocazione dei comizi elettorali) la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della C.O.T. società cooperativa, con funzioni di consigliere di amministrazione con delega al personale. Rilevava che la C.O.T. aveva in essere numerosi contratti di appalto per il servizio di ristorazione e mensa sia con lo



Stato sia con la Regione ed inoltre era in possesso di una autorizzazione regionale per la produzione di pasti pronti.


3. Rilevava, altresì, la sussistenza di una causa di ineleggibilità anche ai sensi dell'art. 10 lett. b) della L.r. 29/1951 per le imprese che ricevono contributi da parte dello Stato, considerato che la C.O.T. aveva in corso due finanziamenti da parte dell'IRCAC, ente strumentale della Regione.

4. Costitutosi, VASTA Davide Maria chiedeva il rigetto del ricorso sia in quanto l'azione era tardiva, sia per l'insussistenza delle dedotte cause di ineleggibilità previste dall'art. 10 lett. a) e b) poiché la C.O.T. è una cooperativa con scopo mutualistico e non di profitto; a tal proposito sottolineava che i contratti dalla stessa stipulati con lo Stato e la Regione erano di appalto e non di somministrazione, che le autorizzazioni ricevute erano di tipo igienico-sanitario e che non aveva ricevuto alcun contributo pubblico. In subordine, sollevava questione di legittimità costituzionale della norma poiché sia la L. 23.4.1981 per i consiglieri regionali delle regioni a statuto ordinario, sia il D.P.R. 30.3.1957 per la Camera dei deputati, non prevedono alcuna ineleggibilità per i dirigenti delle cooperative e dei consorzi.

5. Con ordinanza del 2 marzo 2023 depositata il successivo 15 marzo 2023 il Tribunale di Palermo accoglieva il ricorso proposto dal Giuffrida e, per l'effetto, dichiarava VASTA ineleggibile alla carica di deputato dell'ARS e lo dichiarava decaduto.

6. Il Tribunale motivava la decisione evidenziando, in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione di tardività, trattandosi di azione popolare, nonché l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, poiché dopo la modifica del titolo V alle regioni a statuto ordinario era stata attribuita ampia competenza in materia di ineleggibilità e incompatibilità, e che *a fortiori* le regioni a statuto speciale potevano ben prevedere altre cause, così come anche chiarito dalla Corte Cost. con ordinanza n. 162/2019.


7. Nel merito, il Tribunale - dopo aver evidenziato la *ratio* delle cause di ineleggibilità di cui alle lett. a) e b) dell'art. 10 della L.r. 29/1951 - evidenziava che il VASTA era stato consigliere di amministrazione con delega al personale dal 2019 al 19.11.2022 della società cooperativa C.O.T., la quale era parte in numerosi contratti di appalto stipulati sia con lo Stato che con la Regione, come specificamente indicato nell'ordinanza e che, per giurisprudenza consolidata, sebbene non sia ammessa l'interpretazione analogica è tuttavia consentita quella estensiva, sicché la norma, risalente al 1951, poteva essere interpretata nel senso di prevedere anche i contratti di appalto, oltre che quelli di somministrazione. Inoltre, risultava



l'autorizzazione regionale già indicata dal ricorrente. Rilevava, altresì, quanto all'art. 10 lett. b), che l'espressione utilizzata dalla disposizione ("società e imprese volte al profitto del privato") doveva intendersi riferita a tutte le società e imprese di diritto privato, tra le quali rientravano senz'altro le società cooperative, di tal che sussisteva anche la causa di ineleggibilità prevista dalla lett. b) poiché la C.O.T. aveva ricevuto due finanziamenti, non ancora estinti, dall'IRCAC, ente strumentale della Regione.

8. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 21.3.2023 VASTA Davide Maria ha proposto appello avverso la predetta sentenza, censurandola sotto molteplici profili:

- a) ha dedotto che, nel caso di specie, non sussiste alcuna causa di ineleggibilità poiché la società deve essere "vincolata" allo Stato o alla Regione, con ciò facendosi riferimento a contratti ancora in vigore al momento della candidatura, laddove invece nella specie si verterebbe in ipotesi di contratti che avevano esaurito la loro vigenza e, in ogni caso, non sarebbero state svolte le verifiche, richieste dalla Procura della Repubblica, sui contratti esistenti al momento delle elezioni. Inoltre, le "concessioni" o "autorizzazioni" comportano l'ineleggibilità dell'amministratore o dell'impresa solo se richiedono adempimenti specifici, mentre l'autorizzazione indicata dal Tribunale era stata rilasciata 20 anni fa e oggi è stata sostituita da una SCIA, ossia da una segnalazione certificata di inizio di attività, proveniente dalla parte e non già dall'Amministrazione. Infine, la norma fa riferimento solo ai contratti d'opera (art. 2222 c.c.) e ai contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), mentre la C.O.T. è parte di contratti di appalto di servizi.
- b) In subordine, ha ritenuto la norma contraria ai principi costituzionali perché: 1) quando è stata formulata era prevista la sola ineleggibilità e non erano previste cause di incompatibilità. L'incompatibilità è stata introdotta con la L.r. 22/2007 che ha previsto il divieto per il deputato di svolgere funzione di amministratore o dirigente "*in associazioni, enti, società o imprese che gestiscono servizi di qualunque genere per conto di enti regionali, o ai quali la Regione contribuisce in via ordinaria, direttamente o indirettamente*" (art. 10 quater, co. 1 lett. a), ipotesi, questa, sovrapponibile all'ineleggibilità ex art. 10 lett. a), e perciò incostituzionale là dove prevede come causa di ineleggibilità quella che è prevista anche come causa di incompatibilità. 2) Prevede la causa di ineleggibilità anche nei rapporti con lo Stato, mentre la legge 154/81 (che continua a valere per le regioni che non hanno ancora previsto una legge regionale *ad hoc*) dispone che sussista una



incompatibilità solo con riferimento all'ente territoriale rispetto al quale si svolgono le elezioni. 3) La legge 154/81 prevede che l'incompatibilità non si applica agli amministratori delle cooperative. 4) Nella regione siciliana non sono ravvisabili situazioni peculiari locali che giustificano tale trattamento meno favorevole.

- c) L'appellante ha altresì dedotto l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 10 lett. b) per tre ragioni: 1) la norma fa riferimento a società e imprese *volte al profitto*, con ciò escludendo le società cooperative; 2) i termini "*contributi*", "*concorsi*", "*sussidi*", indicano una dazione di denaro a titolo gratuito; 3) L'IRCAC è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
- d) In subordine ha dedotto la contrarietà alla Costituzione di detta norma perché qualifica come causa di ineleggibilità quella che è causa di incompatibilità; estende la causa ai rapporti con lo Stato; non esclude le cooperative.

9. Si è costituito GIUFFRIDA Salvatore che ha chiesto il rigetto dell'appello sulla base delle seguenti deduzioni:

- almeno un contratto era vigente al momento delle elezioni (doc. 18 fascicolo I grado) e al momento delle elezioni risultava sottoscritto un contratto per la somministrazione di pasti alle FF.OO. per il giorno delle competizioni elettorali (doc. 19);
- la richiesta di approfondimenti, avanzata dalla Procura della Repubblica, era stata, in realtà, avanzata nel procedimento promosso da Primavera Santo e, in ogni caso, la documentazione depositata consentirebbe sufficienti verifiche;
- la SCIA ha sostituito tutte le autorizzazioni, quindi in luogo di autorizzazioni previste dalla norma deve intendersi appunto "SCIA"; in ogni caso la C.O.T. era titolare di un'autorizzazione sanitaria ancora valida che richiedeva alcuni adempimenti come il rispetto del sistema di autocontrollo volto a garantire la salubrità degli alimenti HACCP;
- è irrilevante il *nomen iuris* (somministrazione o appalto), mentre ciò che conta è che ci sia il pericolo di una *captatio benevolentiae*;
- la legge 165/2004 non vincola la Regione Sicilia (Corte Cost. 162/2019), in ogni caso la causa di ineleggibilità, prevedendo anche i rapporti con lo Stato, non si pone quale incompatibilità perché non si pone un problema di conflitto di interessi,




ma ha un senso proprio perché è causa di ineleggibilità e cioè diretta a tutelare la libertà di voto;

- non è vero che le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità siano sovrapponibili e trattasi comunque di scelta rimessa alla discrezionalità del Legislatore;
- la causa di ineleggibilità può essere agevolmente rimossa con le dimissioni;
- la legge statale 154/1981 non può essere utilizzata come *tertium comparationis* poiché è destinata ad essere abbandonata “via via che le regioni legiferano”, così come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 134/2018; non può limitare la potestà legislativa della Regione Sicilia, come affermato dalla medesima Corte con la stessa sentenza; non rappresenta espressione di un principio fondamentale; la fattispecie invocata disciplina un’ipotesi diversa rispetto a quella regolata dall’art. 10 co. 1 lett. a) L.r. n. 29/1951; prevede una causa di incompatibilità e non di ineleggibilità;
- l’aver ricompreso le cooperative è frutto della discrezionalità e non contrasta con la Costituzione che promuove le cooperative, perché comunque altre disposizioni provvedono ad incentivarle;
- quanto all’ipotesi prevista dalla lettera b) dell’art.10 ha rilevato che questa ricomprende tutte le società private e dunque anche le cooperative; nel novero dei sussidi devono essere ricompresi anche i finanziamenti dell’IRCAC, poiché a tasso agevolato; l’IRCAC è pacificamente un ente strumentale della Regione.

10. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell’appello.

11. Svoltasi la prima udienza dinanzi al Consigliere Istruttore, la causa è stata rinviata all’udienza del 14 dicembre 2023 ai sensi dell’art. 352 c.p.c., nel corso della quale le parti hanno illustrato le proprie difese e il Consigliere Istruttore si è riservato di riferire al Collegio.

12. Come accennato in premessa, l’appellante censura la sentenza per aver ritenuto sussistenti le cause di ineleggibilità previste alle lettere a) e b) della L.r. 29/1951 e rileva che la richiamata normativa in materia di elettorato, essendo di stretta interpretazione, non consente di attribuirle il significato assegnatole dal primo Giudice, sia in quanto richiede l’attualità del vincolo, sia in quanto fa riferimento a contratti di somministrazione e non già di appalto di servizi. Rileva, inoltre, che l’autorizzazione richiamata dalla normativa non è sussistente nel caso di specie, posto che quella in possesso della C.O.T. è un’autorizzazione sanitaria rilasciata oltre 20 anni addietro.




13. Occorre premettere che è incontestato che VASTA Davide Maria dal luglio 2019 al 19.11.2022 ha rivestito la carica di consigliere di amministrazione, con delega al personale, della società cooperativa C.O.T., la quale – secondo quanto emerge dalla visura camerale allegata al ricorso introduttivo – ha sede legale a Palermo e svolge la propria attività – consistente nell'erogazione di servizi di mensa - a mezzo di unità locali e impianti operativi in tutto il territorio regionale e conta circa 500 dipendenti.

14. Tanto precisato, va rammentato, anzitutto, che le norme che stabiliscono limiti all'elettorato passivo o attivo sono di stretta interpretazione, ciò significa che non è consentita alcuna interpretazione analogica, così come prevista dall'art.12, comma 2, delle preleggi. È però consentita l'interpretazione *secondo le intenzioni del legislatore* (art. 12, comma 1, preleggi), da intendersi quale interpretazione diretta ad identificare la *ratio* della disposizione normativa, intesa non solo quale volontà storica del legislatore (*voluntas legislatoris*), ma anche alla luce dello scopo che la disposizione può avere all'interno del sistema giuridico quale appare esistente come complesso organico ispirato a determinati valori e perseguente determinate finalità al momento in cui si pone il problema ermeneutico, ovvero la c.d. *voluntas* o *ratio legis*, che risulta prevalente rispetto alla volontà storica (Cass. 8031/2008; Cass. 2454/1983; Cass. 1225/1980; Corte Cost. 34/1977; Corte Cost. 78/1969).

15. Va, altresì, rammentato che L.r. 29/1951 all'art. 10 lett. a) dichiara ineleggibili "*coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società enti di diritto privato o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta*".

16. Orbene, come correttamente evidenziato dall'appellante, affinché sussista la causa di ineleggibilità in parola è necessaria, in primo luogo, l'attualità del *vincolo*, ossia i contratti (della cui natura si tratterà *infra*) con lo Stato o con la Regione devono sussistere al momento delle competizioni elettorali.

17. Tale requisito risulta soddisfatto nel caso di specie, posto che dalla documentazione in atti risulta che la C.O.T. al momento delle competizioni elettorali: aveva sottoscritto con la Prefettura di Palermo due convenzioni di servizio di somministrazione di pasti al personale della Polizia di Stato e al personale della Guardia di Finanza, proprio in occasione della



elezioni politiche e regionali siciliane del 25.9.2022 nei Comuni di Palermo, Monreale e Bagheria (confronta doc. 19 fascicolo I grado); ha erogato il servizio di ristorazione e mensa presso i locali dell'Arsenale Militare Marittimo di Augusta per il Ministero della Difesa, nella veste di ausiliaria R.T.I. mandataria della Vivenda, dal 1.7.2022 al 31.12.2022; ha erogato il servizio di mensa presso le Caserme "Cangialosi" e "Mazzarella" della Guardia di Finanza di Palermo negli anni 2019 – 2022, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale – Contratti Pubblici del 30.8.2019 dell'aggiudicazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito prorogato sino al 2023. Come ha poi rilevato il Tribunale, dalla relazione sulla Gestione al 31.12.2021, allegata al bilancio di esercizio del medesimo periodo, si ricava che la C.O.T. dal maggio 2021 ha, tra l'altro, avviato la gestione del servizio mensa presso gli IPM di Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta.

18. Al momento delle competizioni elettorali, dunque, erano in corso di esecuzione diversi contratti con lo Stato.

19. A fronte di tale dato oggettivo, l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto che rientri nell'ipotesi di ineleggibilità di cui si discute il contratto di appalto di servizi, laddove la norma, di stretta interpretazione, fa riferimento ai soli contratti di *opera e somministrazione*.

20. La censura non coglie nel segno.

Il contratto di somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di *cose*, mentre il contratto di appalto ha ad oggetto l'esecuzione di prestazioni periodiche o continuative di *servizi*. Come ha osservato la giurisprudenza di legittimità "*...nel caso in cui vengano prestati continuamente servizi anziché cose - si ha contratto di appalto. Si ha, invece, somministrazione nel caso in cui le cose da prestare, in via continuativa, debbano essere prodotte dal somministrante*" (Cass. n. 18179 del 2018; Cass. n. 12546 del 2003). Ne consegue che la differenza tra i contratti in questione (somministrazione e appalto di servizi) risiede unicamente nell'oggetto del contratto (*cose* nel primo, *servizi* nel secondo). Inoltre, nella pratica, non sempre risulta agevole distinguere tra i due tipi di contratto, come dimostra la copiosa giurisprudenza in materia (si pensi ad esempio alla distinzione tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera).

21. Come ha correttamente osservato il Tribunale sul punto, il Giudice non è vincolato al *nomen iuris* attribuito dalle parti contrattuali, ed è comunque assorbente il rilievo che "somministrazione" e "appalto" hanno, nella sostanza, effetti e obblighi identici, di tal che l'inclusione del contratto di appalto di servizi tra quelli che determinano l'ineleggibilità




risponde alla medesima *ratio*: scongiurare il pericolo della *captatio benevolentiae* derivante dal complesso di rapporti economici (caratterizzati da prestazioni periodiche o continuative) tra la società della quale il candidato è amministratore o dirigente e gli enti pubblici ove aspira ad essere eletto.

22. Le superiori considerazioni consentono anche di respingere le deduzioni dell'appellante secondo le quali – a seguito dell'introduzione delle ipotesi di incompatibilità con L.r. 22/2007 – l'ipotesi di ineleggibilità contemplata dall'art. 10, lettera a) L.r. 29/51 sarebbe, nella sostanza, sovrapponibile all'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 10 *quater*, comma 1, lett. a) a mente del quale, per quanto qui rileva, *i deputati regionali non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo: a) in associazioni, enti, società o imprese che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali, o ai quali la Regione contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.*

23. Invero, in disparte la difformità semantica tra le due ipotesi (gestione di servizi per conto della Regione e contratti con lo Stato o la Regione), la prospettazione dell'appellante non convince: l'appellante propone una *interpretatio abrogans* dell'ipotesi di ineleggibilità di cui si discute, tuttavia, il legislatore regionale del 2007 ha introdotto i casi di incompatibilità, mantenendo volutamente quelli di ineleggibilità, laddove tanto induce doverosamente a ritenere pertinente il riferimento al principio riassunto dal brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*. Non è da escludere, infatti, che una medesima ipotesi costituisca al contempo causa di ineleggibilità e di incompatibilità. Ed invero, la prima opera *ex ante* e mira a garantire la libertà di voto, mentre la seconda agisce *ex post* e mira a evitare possibili situazioni di conflitto di interesse; cionondimeno possono verificarsi ipotesi, come appunto la sussistenza di rapporti economici con la Regione, che riguardano entrambi gli aspetti, di tal che la previsione di una medesima fattispecie sia quale ineleggibilità, sia quale incompatibilità, consente di scongiurare la possibilità che una siffatta situazione possa sopravvenire anche successivamente nel corso del mandato elettorale.

24. Come condivisibilmente sottolineato dall'appellato, inoltre, la previsione dell'ineleggibilità anche in caso di contratti con lo Stato e non solo con la Regione, assume un significato solo se la si considera come ipotesi di ineleggibilità e non di incompatibilità, non potendo configurarsi, diversamente, alcun potenziale conflitto di interessi.



25. I rilievi appena svolti sono di ausilio anche nella disamina delle questioni di costituzionalità prospettate dall'appellante.

26. L'appellante dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lett. a) in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Sostiene che la legge 165/2004 (che ha indicato alle regioni a statuto ordinario i criteri cui ispirarsi per legiferare in materia di ineleggibilità e incompatibilità) ha delineato l'ineleggibilità quale volta a tutela della libertà di voto e a garanzia della *par condicio* dei candidati e l'incompatibilità a carico degli eletti la cui attività amministrativa potrebbe essere viziata da conflitto di interessi. Ritiene, quindi, che la posizione dell'amministratore di società vincolata con lo Stato o la Regione con contratto d'opera o somministrazione configuri una ipotesi di incompatibilità e non già di ineleggibilità, non essendo ravvisabile, per ciò solo, un *vulnus* alla libertà di voto. Richiama, sul punto, l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 162/2019 che ha dichiarato inammissibile la q.l.c. sollevata proprio dal Tribunale di Palermo con riferimento alla L.r. 29/51, per non essersi confrontata con la legge 162/2004.

27. La questione è manifestamente infondata: la compatibilità sul piano ermeneutico dell'art. 10 lett. a) (ineleggibilità) con l'art. 10 *quater* (incompatibilità) della L.r. 29/51 già sopra illustrata - ammesso che si tratti di fattispecie sovrapponibili - esclude l'irragionevolezza della disposizione normativa, dovendosi ribadire che la sussistenza di rapporti economici con lo Stato o la Regione, specie se afferenti a contratti che richiedano prestazioni ripetute nel tempo, come appunto quelli di somministrazione o di appalto di servizi - in un contesto regionale purtroppo non infrequentemente caratterizzato da logiche clientelari che il sistema normativo tende ad arginare - pone il candidato in una posizione potenzialmente più favorevole rispetto agli altri e rende più concreto il rischio di turbativa della libertà di voto. D'altra parte, con sentenza n. 276/97 la Consulta ha evidenziato che tra gli interessi da tutelare con le ipotesi di ineleggibilità, *non solo può essere annoverato il rischio che l'esercizio della carica in questione possa determinare indebite influenze sulla competizione elettorale e comunque alterare la autenticità o genuinità del voto mediante la captatio benevolentiae degli elettori (sentenza n. 539 del 1990, ordinanza n. 16 del 1989), ma può anche essere annoverato l'obiettivo di garantire il corretto andamento dei pubblici uffici ricoperti dagli aspiranti candidati; e questo proprio perchè il naturale carattere bilaterale dell'ineleggibilità finisce con il tutelare, attraverso il divieto a candidarsi in determinate condizioni, non solo la carica per la quale l'elezione è disposta, ma anche la carica il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la candidatura in questione.*




28. Del pari, manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., della norma in disamina "*nella parte in cui si prevede che anche i rapporti "con lo Stato" diano luogo alla prevista ineleggibilità nonostante la legge 154/81 lo escluda*". Deduce, in proposito, l'appellante che la legge 154/81, art. 3, disciplina un'ipotesi analoga a quella prevista dall'art.10, comma 1, lett. a) L.r. 29/51 e prevede l'incompatibilità solo con riferimento all'ente territoriale ove si è eletti.

29. Sul punto, è sufficiente richiamare, ancora una volta, l'ordinanza n. 162/2019 della Corte Costituzionale. Come noto, la Consulta ha osservato che, a seguito dell'adozione della L. 2 luglio 2004 n. 165 è stato inevitabilmente lasciato ampio spazio alla legislazione regionale proprio in tema di cause di ineleggibilità e incompatibilità, con conseguente sensibile attenuazione della rigida disciplina unitaria dell'elettorato passivo e ampliamento dei confini alla discrezionalità legislativa regionale in tema di ineleggibilità.

30. La Corte Costituzionale ha, poi, ricordato quanto già sottolineato nella pronuncia n. 143/2010, ovverosia che la Regione Siciliana "*non può incontrare, nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria, limiti eguali a quelli che, ai sensi dell'art. 122 Cost., si impongono alle Regioni a statuto ordinario, ciò di cui si ha conferma nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione)*" e che il giudice rimettente si era confrontato con la disciplina precedente la legge 165/2004 (L. 154/81), senza considerare i riflessi sull'esercizio dell'autonomia legislativa derivanti dalla legge 165/2004.

31. Ciò posto, risulta evidente, anzitutto, che la legge 154/1981, la cui efficacia è destinata a esaurirsi man mano che tutte le regioni a statuto ordinario provvederanno all'emanazione di norme proprie in materia di ineleggibilità e incompatibilità, non può essere utilizzata quale *tertium comparationis*. In ogni caso, la disposizione che si prende a parametro di riferimento riguarda un'ipotesi di incompatibilità e non di ineleggibilità, e anche la normativa regionale prevede l'incompatibilità in caso di gestione *per conto della Regione*, e cioè appunto solo per l'ente territoriale nel quale si è eletti. Non è quindi ravvisabile alcuna difformità di trattamento.

32. Ed ancora, considerata l'autonomia statutaria della Regione Siciliana anche in relazione al sensibile ampliamento della discrezionalità delle regioni a statuto ordinario, la previsione della causa di ineleggibilità pure nel caso di contratti con lo Stato, non appare affatto irragionevole, ove si consideri che, al fine di scongiurare il pericolo di *captatio benevolentiae*, risulta indifferente che il contratto sia concluso con la Regione, con un



Ministero o con altro ente statale, tenuto conto delle già richiamate e tristemente note logiche clientelari che pervadono il territorio siciliano.

33. Non diversa sorte va assegnata alla questione di legittimità della disposizione in scrutinio sollevata con riferimento agli artt. 3, 45, 48 e 51 Cost., nella parte in cui non esclude dal novero degli ineleggibili "*coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei pubblici registri*" così come invece previsto dall'art. 3, comma 2, L. 154/81.

34. Alle ampie considerazioni fin qui svolte e che integralmente si richiamano, sembra sufficiente aggiungere che la materia dell'ineleggibilità è una disciplina di *pericolo*; come tale, tende a scongiurare anche solo in via potenziale il rischio di una alterazione della competizione elettorale, di tal che non appare irragionevole l'inclusione tra le *imprese private* anche delle cooperative, non potendo ravvisarsi, quale unica ragione per la loro esclusione, la finalità di incoraggiare la cooperazione, essendo destinate a tale scopo altre e diverse disposizioni normative, e dovendosi porre in adeguata considerazione, nel caso specifico, come l'elevato numero di dipendenti della società di cui si discute confermi la natura per nulla marginale del fenomeno cooperativo a ragione preso in considerazione dal Legislatore regionale quale potenziale fattore di possibili indebite influenze incompatibili con la libertà delle competizioni elettorali costituente irrinunciabile e prevalente presidio di democrazia.


35. In definitiva, risultano integrati i requisiti per l'ineleggibilità previsti dall'art. 10, comma 1, lett. a) L.r. 29/51, posto che il Vasta, al momento delle elezioni, era consigliere di amministrazione di una società avente in corso di esecuzione plurimi contratti di appalto di servizi con lo Stato, e i dubbi di costituzionalità della norma sono manifestamente infondati. Tanto palesa l'infondatezza dell'appello, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, apparendo del tutto superflua la disamina dell'eventuale sussistenza anche dell'ipotesi di ineleggibilità prevista dall'art. 10, comma 1, lett. b) l.r. 29/1951.

36. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

P.Q.M.

La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale

- Rigetta l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 2 marzo 2023 depositata il successivo 15 marzo 2023 proposto da VASTA Davide Maria con citazione notificata in data 21.3.2023;
- Condanna VASTA Davide Maria al pagamento delle spese di lite che si liquidano



Sentenza n. 285/2024 pubbl. il 21/02/2024
RG n. 549/2023

in € 8.500,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, nonchè C.P.A. e I.V.A. come per legge se dovute.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello del 7 febbraio 2024

Il Consigliere est.

Ivana Francesca Mancuso

Il Presidente

Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Ivana Francesca Mancuso

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PALERMO IL 21.02.2024

Il Direttore

Dott.ssa Antonella Militello

Militello

